



Comune di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E PER LE ATTIVITA'
FUNEBRI E CIMITERIALI**

ABBREVIAZIONI

C.C.	Codice civile
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
R.D.	Regio decreto
T.U.	Testo unico
T.U.L.P.S..	Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI,
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento si prefigge di regolarizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da enti pubblici, enti ed imprese private, anche incaricate di servizi pubblici, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto ed il cordoglio tutelando i diritti inviolabili della persona e delle formazioni sociali ove trova svolgimento la sua personalità.

Articolo 2
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con il R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, al Libro terzo Titolo I capo II C.C., al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione regionale, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 3
Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale o dagli altri Organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4 D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165.

Articolo 4
Responsabilità

1. Il Comune esercita attività di prevenzione al fine di evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose e declina ogni responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo Servizio o da mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del C.C., salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. Per i rapporti con il Comune da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 99.

Articolo 5

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale e dallo stesso esplicitamente considerati, i servizi di interesse pubblico indispensabili classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dall'articolo 12 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - d) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 10.
 - e) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento. Trova applicazione l'articolo 10 comma 2.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente Organo comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, individua, previa ricognizione delle norme legislative, i servizi classificati gratuiti alla luce del comma 1 e, con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza ricorrere alla revisione regolamentare.
6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Il servizio cimiteriale garantisce ai cittadini la più completa informazione sulle proprie attività di gestione dei cimiteri, nonché l'ubicazione dei defunti. Presso gli uffici dei Servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro giornaliero dei movimenti di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e utilizzato dagli stessi per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico, presso i competenti Uffici e nel cimitero:
 - a) copia del presente regolamento e dei provvedimenti attuativi;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria;
 - c) ogni altro atto e documento per il quale il presente regolamento prevede la diffusione o la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Capo II

Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

Articolo 7

Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio o alla camera ardente in locali idonei individuati sul territorio dal Servizio Cimiteriale;
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. La camera ardente ha le seguenti funzioni:
 - a) ricevimento, conservazione ed esposizione di salme di deceduti nel Comune per il commiato da parte dei familiari, nei casi non contemplati dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
 - b) luogo ordinario di esecuzione di trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi compatibilmente con le esigenze del servizio e secondo le tariffe.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o direttamente dall'autorità giudiziaria. L'ammissione nella camera ardente è autorizzata dal Servizio Cimiteriale sulla scorta del certificato di morte sottoscritto dal medico curante e da documento accompagnatorio della salma sottoscritto dal familiare che ne dispone il trasporto, seguendo le norme di cui all'articolo 17 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, controfirmato dall'incaricato del trasporto.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee al Servizio ed anche dei familiari del defunto.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio competente dell'azienda unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione oppure con ogni altra modalità idonee ad assicurare la funzione propria del locale.
7. Ove il Comune sia tenuto ad assicurare la presenza di celle frigorifere, si attiene alle indicazioni stabilite dall'azienda unità sanitaria locale.
8. L'utilizzo del deposito di osservazione, delle celle frigorifere, dell'obitorio per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone non residenti, anche se decedute in ambito comunale, è a pagamento. La tariffa viene stabilita dal competente Organo comunale;

Capo III

Feretri

Articolo 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché a relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. Nell'ambito dei propri locali, la vestizione della salma e il suo collocamento nella bara, sono effettuati a cura del Servizio Cimiteriale.
Nell'ambito degli stessi, la vestizione può essere effettuata anche dai familiari o, su specifica richiesta di questi ultimi, da loro incaricati muniti della necessaria autorizzazione. Qualora la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, la vestizione

può essere effettuata a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 9

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 16, a cura del personale incaricato del trasporto funebre o dal delegato dall'azienda sanitaria locale del luogo di partenza.
2. L'esecutore della verifica e della chiusura del feretro è tenuto all'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei cofani in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.
3. In particolare deve essere accertata la rispondenza del cofano al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, ai tempi e ai mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose residenti nel Comune di Udine.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio sociale, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali. L'onere conseguente è assunto da detto Servizio;
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, dei comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma.
Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 C.C. e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del C.C. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti gli stessi.

Capo IV

Trasporti funebri

Articolo 11

Definizione ed esercizio del trasporto funebre

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione ovvero la traslazione della salma nei luoghi deputati all'ultimo

commiato;

2. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31 Luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'articolo 13, non costituendo trasporto di cadavere.

5. Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di salma ed eseguito a cura del Servizio Cimiteriale.

6. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali; dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

7. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

8. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto soggetto incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

9. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, previa autorizzazione al trasporto rilasciata dal competente Servizio di Polizia Mortuaria comunale.

10. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

11. Gli Istituti di cura, ovvero il medico che ha constatato il decesso, sono tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio cimiteriale la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Compete al Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità sanitaria, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, disciplinare con apposita ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

a) orari di svolgimento dei servizi;

b) orari di arrivo ai cimiteri;

c) giorni di sospensione dell'attività funebre;

d) percorsi cittadini interessati dai trasporti;

e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;

f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2. Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e nel rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

3. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dagli Uffici comunali tramite accordi con le comunità religiose.

4. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso. Per eventuali cerimonie occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

5. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato sono regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 Giugno 1929, n. 1159 e il relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, sono tenuti all'osservazione delle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

6. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato per il tempo necessario

all'ordinaria cerimonia religiosa.

7. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del Servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

8. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando del Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

9. L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico sanitarie e precipuamente in relazione all'osservanza del presente Regolamento e alle altre disposizioni emanate dal Comune. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

10. Gli standards prestazionali sono stabiliti nel presente regolamento e nella Carta dei servizi per il trasporto funebre sentite le associazioni di categoria.

11. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

12. In caso di perduranti inottemperanze, il Dirigente dell'Ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

13. I trasporti di salme di cui al capo IV del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo, dal punto di vista igienico-sanitario, dall'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, che periodicamente sottopongono al sindaco le proposte di miglioramento igienico sanitario del Servizio.

14. Le Aziende Unità Sanitarie Locali esercitano le loro funzioni di controllo e vigilanza direttamente, avvalendosi di personale dipendente appositamente incaricato.

Articolo 13

Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. Se il trasporto è da o per uno Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del D.P.C.M. 26 Maggio 2000 e provvedimenti regionali attuativi.

3. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla Circolare 31 Luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

4. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

5. Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere o nelle condizioni di cui al comma 1 o del comma 2 dell'articolo 15.

6. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri o di ossa umane.

7. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

8. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.

Articolo 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento.
2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose residenti nel Comune di Udine sono a pagamento con onere a carico del Servizio Sociale del Comune. Trova applicazione l'articolo 10.
3. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
4. Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, deve essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque Titolo all'Amministrazione comunale.

Articolo 15

Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono tenute a dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S. con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.
2. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
3. La singola autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre può essere sospesa temporaneamente, fino a 2 mesi, nei seguenti casi:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio;
 - f) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri;
 - g) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
 - h) mancata esposizione ben visibile al pubblico del tariffario in vigore in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti;
4. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.
5. Le condizioni ostative di cui all'articolo 17, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

Articolo 16

Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese di onoranze funebri che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del Comune di Udine, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di una rimessa conformi alle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
 - b) un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale in misura non inferiore a due unità per ogni sede e filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive e assicurative. È equiparato a personale dipendente il

titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;

- c) disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;
- d) dotazione organica e di mezzi prevista nell'articolo 18.

2. Le imprese che forniscono servizi di trasporto funebre per conto di terzi devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) disponibilità continuativa di almeno due carri funebri e di una rimessa conformi alla disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
- b) un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale in misura non inferiore a 5 unità; disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purché ciò avvenga con la piena osservanza delle vigenti norme contributive e assicurative;
- c) dotazione organica e di mezzi prevista nell'articolo 18.

3. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'Ufficio comunale preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

Articolo 17

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa, o in caso di impresa funebre anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti:

- a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 Marzo 1942, n. 267;
- c) misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della Legge 3 Agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del C.P., finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 Maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 *bis* del Codice Penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'articolo 32 *bis* del C.P.;
- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 *ter* e 32 *quater* del C.P.

Articolo 18

Dotazione organica e dei mezzi

1. Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune occorre che dimostrino e comunichino al Servizio comunale, tramite idonea documentazione, la disponibilità continuativa della dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.

2. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.

3. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del

personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche e integrazioni. Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza del documento della sicurezza.

4. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le dotazioni minimali per le diverse fattispecie di trasporto, condizioni alle quali le ditte, nelle more della definizione del Piano di Sicurezza, dovranno attenersi. Successivamente varranno le dotazioni specificate da ogni Piano di Sicurezza.

5. Il personale addetto ai trasporti funebri deve essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

6. L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento, può per altro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

Articolo 19

Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. La autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente Regolamento.

2. In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dal Sindaco deve verificare, per ciascun trasporto:

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
- c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum;
- e) in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, lett. d), una autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

4. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune, a seguito di domanda degli interessati.

5. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto del Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

6. La autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

7. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente che nella domanda siano indicati i dati anagrafici identificativi del defunto ed il cimitero di sepoltura.

8. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata a termini dell'articolo 9, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

9. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione.

10. Per l'istruttoria amministrativa al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, il richiedente deve provvedere al preventivo versamento delle somme stabilite in tariffa.

Articolo 20
Effettuazione del trasporto funebre, autofunebri

1. Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o da suo delegato, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebri. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del Codice della Strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
4. L'autofunebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
5. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
6. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
7. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
8. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 7.

Articolo 21
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale. Trova applicazione l'art. 11 comma 11 del presente Regolamento.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli impartisce le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato tempestivamente al deposito di osservazione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 22
Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. 1° Luglio 1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo D.P.R.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Articolo 23

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio antincendi.

TITOLO II

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Capo I

Cimiteri

Articolo 24

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. (regio decreto) 27 Luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nelle seguenti aree cimiteriali:

- A) Cimitero di San Vito, comprendente apposita area denominata Campo Monumentale;
- B) Cimitero di Paderno;
- C) Cimitero di Cussignacco;
- D) Cimitero di Rizzi.

2. Il cimitero di San Vito costituisce Comparto urbano cimiteriale ed è al servizio dell'intero bacino territoriale del Comune di Udine.

3. I cimiteri di Cussignacco, Rizzi e di Paderno sono Cimiteri frazionali, regolamentati nei modi di cui al successivo art. 28.

4. Si dà atto che nel Comune non insistono cimiteri di tipo particolare.

L'impianto e l'esercizio di cimiteri particolari sono vietati, comportando le violazioni dell'articolo 340 o dell'articolo 358, comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Articolo 25

Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli Uffici e dei Servizi del Comune.

3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52. 53 e 81 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

5. Il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

Articolo 26

Reparti speciali nel cimitero

1. Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, possono essere istituiti, in relazione alle disponibilità, "Campi speciali", individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, in sua assenza, da delibera del Consiglio comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti ad uno specifico culto o a comunità straniere.

2. Nei campi speciali i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture nei cimiteri cittadini. Qualora venissero richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto dal tariffario, per una durata non superiore ai 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.

3. Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal Piano Regolatore Cimiteriale adottato dal Consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Articolo 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione alcuna, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia ovvero le salme di persone aventi in vita un rapporto di parentela entro il 1° grado o di coniugio con cittadini residenti.

3. Sono altresì ammesse nei Cimiteri comunali le salme di coloro che già erano residenti nel Comune di Udine prima di una loro accoglienza in una struttura residenziale per anziani situata al di fuori del Comune.

4. Sono altresì accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte in Campo comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge, discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi. Occorrendo stabilire una precedenza nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

6. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti dal Consiglio comunale criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti.

Articolo 28

Ammissione nei cimiteri di frazione

1. Nei cimiteri frazionali sono accolte, di preferenza, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, e fermo restando quanto precisato nell'art. 27, le salme delle persone che avevano, al momento del decesso, la propria residenza nei rispettivi territori frazionali, oppure di persone aventi in vita un rapporto di parentela entro il 1° grado o di coniugio con cittadini residenti nei rispettivi territori frazionali o con parenti od affini, entro il 1° grado o di coniugio, già sepolti nel cimitero in cui è richiesta la sepoltura.

2. Il territorio frazionale di accoglienza nei cimiteri frazionali di Cussignacco, Rizzi e Paderno è delimitato dai seguenti confini:

Cussignacco: Ferrovia per Cervignano - p.le dell'Agricoltura - via Carinzia - p.le del Commercio - via del Partidor - via Tre Galli - v.le Palmanova - via Carati - via del Palio Antico - Prà Beretta - Confine comunale;

Rizzi: via Martignacco - via Cottonificio - via Colugna - confine comunale (lato interno all'area);

Paderno: territorio della 7^ Circoscrizione e della 3^ Circoscrizione nella parte a nord delle vie Cividale e Cavalcavia Simonetti.

3. Il Consiglio comunale, sentiti gli Organi di decentramento con le procedure previste dallo Statuto comunale e dal Regolamento comunale secondo quanto previsto dall'articolo 17 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, può modificare la determinazione dei relativi territori di gravitazione, adottando una diversa perimetrazione, senza che ciò costituisca mutamento del presente Regolamento. Le salme delle persone non incluse nelle planimetrie suddette, saranno ammesse esclusivamente nel Cimitero urbano di S. Vito o, in subordine, a quello di Paderno.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 29

Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita dal Consiglio Comunale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private e per i Cimiteri presenti nel Comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 30. In assenza di Piano Regolatore Cimiteriale il sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Articolo 30

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 1.096 giorni (tre anni) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale, ai sensi del capo X D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del Servizio nell'arco di almeno 7.305 giorni (20 anni).
2. Il Piano di cui al 1° comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Si applica l'articolo 139 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali Maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione;

- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f) loculi ossari;
 - g) nicchie loculi cinerari;
 - h) reparti speciali;
 - i) ossario comune;
 - j) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Ove necessario detta planimetria dovrà opportunamente essere completata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme di edilizia cimiteriale.
8. Almeno ogni 3.653 giorni (10 anni) il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
9. Il Piano Regolatore Cimiteriale, nonché le specifiche norme di edilizia cimiteriale adottate in attesa dell'elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale medesimo, possono prevedere particolari indicazioni per il Campo Monumentale nel cimitero urbano di San Vito, in relazione alle caratteristiche storiche e tecniche e alla sua particolare rilevanza nella memoria della comunità udinese.

Capo III **Inumazione e tumulazione**

Articolo 31 ***Inumazione***

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private
- a) sono ordinarie le sepolture della durata di 3.653 giorni (10 anni), computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In tal caso trova integrale applicazione l'art. 10;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 3.653 giorni (10 anni) od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte deve, inoltre, essere prevista sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, la realizzazione delle condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 32 ***Cippo***

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai

privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale o delle specifiche norme di edilizia cimiteriale, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni predeterminate, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione.

Detta autorizzazione può essere rilasciata trascorsi non meno di sei mesi dall'inumazione.

3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 33

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune in cui sono conservate le spoglie mortali per il periodo di tempo determinato previsto dall'art. 55 salvo quanto espressamente previsto nell'atto di concessione se effettuato prima dell'approvazione del presente Regolamento.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione o cessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

3. A far tempo dall'efficacia del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere le dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure stabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale oppure dalle specifiche norme di edilizia cimiteriale.

4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Al fine di ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, deve inoltre essere prevista sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, la realizzazione delle condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

5. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Articolo 34

Deposito provvisorio

1. Non è ammesso il deposito provvisorio di feretri in sepolture esistenti. All'uopo si provvederà a rilasciare regolare concessione salvo poi rimborsare in quota quanto versato a seguito di retrocessione al Comune della concessione stessa. Trova applicazione l'articolo 61.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, fatte salve eventuali modifiche legislative. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di

norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre.

Spetta all'incaricato dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione. Le esumazioni ordinarie si eseguono a "cimitero" chiuso".

In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

3. Trova applicazione, nel caso della scelta della cremazione dei resti mortali, l'articolo 46.

Articolo 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 Giugno 1993.

2. Il responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune cura la stesura di tabulati od elenchi, eventualmente distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo deve essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale, almeno 6 mesi prima dell'avvio.

Articolo 37

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, solo per provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 38

Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 7.305 giorni (20 anni); sono straordinarie tutte le altre.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 7.305 giorni;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali ossei, individuati secondo quanto previsto dall'articolo 39, che si rinvencono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In tal caso è nella facoltà del Responsabile del Servizio Cimiteriale decidere il trattamento di tali resti mortali con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali. La concessione, se riferita a una sepoltura individuale, viene retrocessa al Comune per libera assegnazione.

7. Il periodo minimo di inumazione è fissato in base all'articolo 86 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e alla Circolare 31 Luglio 1998, n. 10.

8. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

9. Le estumulazioni ordinarie, in assenza di indicazione da parte dei congiunti a scadenza della concessione, si effettuano d'ufficio, previo avviso affisso in cimitero e ricerca dei congiunti. Trova applicazione l'art. 46, comma 3°.

Articolo 39

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento.

Il pagamento va effettuato in via anticipata a cura di chi richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata già in concessione.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal Servizio Sociale del Comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione. In tal caso i richiedenti si obbligano a presenziare a detta operazione nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni e di altre eventualmente prescritte dal Responsabile per la Sicurezza e dall'Azienda sanitaria. In caso di impossibilità dovuta a qualsiasi motivo imputabile ai congiunti richiedenti, il Comune rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti C.C., fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può

impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2. Il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V Cremazione

Articolo 42 Crematorio

1. Nel cimitero urbano di San Vito è individuata apposita area per un crematorio.

Articolo 42 bis Cremazione

1. Le salme dei soggetti che per volontà testamentaria o, in difetto, per scelta (di cui all'art. 79, primo comma) fruiscono del Servizio di cremazione possono beneficiare dell'approntamento di un feretro dalle caratteristiche più confacenti allo scopo, purché rispettose delle previste condizioni igienico – sanitarie vigenti in materia.

Articolo 43 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta degli aventi titolo in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o dai parenti più prossimi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, tenute presenti le istruzioni ministeriali o regionali emanate.

Articolo 44 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, loculo cinerario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.

4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta

l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

7. Per l'istruttoria amministrativa al rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve provvedere al preventivo versamento delle somme stabilite in tariffa.

Articolo 45 ***Dispersione delle ceneri***

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285,

3. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza di accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal Comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

4. Le disposizioni del presente articolo saranno applicabili intervenute le disposizioni previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n. 130.

5. Per l'istruttoria amministrativa al rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve provvedere al preventivo versamento delle somme stabilite in tariffa.

Articolo 46 ***Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate***

1. I resti mortali, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione del consenso del coniuge o, in difetto, dei parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

3. A questo fine, il Comune, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, effettua diligenti indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale di stato civile, su richiesta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Articolo 47

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 48

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute opportunamente documentati, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli,

Articolo 49

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare questua;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi del Titolo V della parte prima del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Giunta Municipale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 50 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Articolo 51 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle sepolture in nicchia o nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto. A tal fine i familiari del defunto, devono presentare specifica richiesta di autorizzazione.
3. Le epigrafi devono essere compilate, ai sensi della Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 2 Maggio 2001, n. 345;
Se in lingua straniera, la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla traduzione.
4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, ogni procedimento di autorizzazione verrà sospeso in attesa della definizione del contenzioso tra i congiunti interessati.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito, all'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.
9. La posa in opera di recinti provvisori sulle sepolture in nicchia o nei campi comuni viene effettuata in via esclusiva dal Servizio Cimiteriale.

Articolo 52 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi devono essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Qualora i fiori e le piante ornamentali fossero tenuti con incuria così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà per il loro asporto e per la loro distruzione.

3. Il relativo onere, a meno che non si ritenga economicamente più vantaggioso procedere direttamente, è a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 53

Materiali ornamentali

1. I monumenti, le lapidi, i copritomba ed altri oggetti indecorosi, la cui manutenzione difetta al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate, saranno tolti d'ufficio.
2. Il Servizio Cimiteriale provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 sono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. In quanto applicabili valgono i medesimi criteri stabiliti all'articolo 41.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 54 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 29 e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi ossari, cinerari, colombari, nicchie individuali ipogee, nicchie per urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività, edicole, tombe di famiglia, tumuli).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente Organo comunale.
Qualora la concessione riguardi una nicchia individuale ipogea soprastante ad un'altra, già occupata da una salma, è dovuto il canone di prolungamento riferito alla concessione di quest'ultima determinato secondo la seguente formula:

- canone di concessione vigente (A)
- anni fruiti dalla concessione originaria (B)
- durata concessione (C)

$$\frac{(A) \times (B)}{(C)} = \text{canone di prolungamento}$$

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio di Polizia Mortuaria, cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, C.C..
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la data di decorrenza, la data di scadenza e la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

Al concessionario della sepoltura sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa o, in assenza di questi, a un prossimo congiunto formalmente comunicato all'Amministrazione.

Articolo 55

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata:
 - a) in 36.160 giorni (concessione novantanovenne) per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 10.958 giorni (concessione trentennale) per i loculi ossari - cinerari e nicchie per urne cinerarie;
 - c) in 14.610 giorni (concessione quarantennale) per i loculi colombari e le nicchie individuali ipogee;
3. A richiesta degli interessati, il Comune può valutare se consentire il rinnovo, purché per una sola volta e qualora ciò sia contemplato dalle previsioni di Piano Regolatore Cimiteriale, per il periodo di tempo consentito dietro il pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente Organo comunale.

Articolo 56

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 54, può concedersi solo in presenza:
 - della salma per i loculi colombari o nicchie individuali ipogee;
 - dei resti o ceneri per i loculi ossari - cinerari;
 La concessione di un loculo, per un parente di primo grado o coniuge di un defunto, può essere effettuata in vita per un loculo libero attiguo a quello del defunto.
2. L'assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Con apposito atto di indirizzo, adottato a termini dell'articolo 107, comma 1 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture private nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.

Articolo 57

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 55 e 56, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato

alla persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione purché questi non abbia altrimenti disposto.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sperando comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria, almeno 730 giorni (2 anni) prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà, per la residua durata della concessione, dei materiali e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 58

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune o in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente l'apposito canone, secondo tariffa stabilita dal competente Organo comunale, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 731 giorni determina la decadenza dalla concessione.

6. Il Consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione.

7. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 59

Costruzione delle opere - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo **54**, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo **71** ed alla esecuzione delle opere relative entro 731 giorni (2 anni) dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 365 giorni (1 anno) ai termini predetti.

Capo II

Divisione, subentri, rinunce

Articolo 60

Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi Titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 C.C., debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 365 giorni (1 anno) dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 57, che assumono la qualità di concessionari.

9. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

10. Trascorso il termine complessivo di 1.096 giorni (3 anni) dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, si determina la decadenza.

11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 3.653 giorni (10 anni) dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 7.305 giorni (20 anni) se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni (99 anni)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi Titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 15/20 di quanto corrisposto per la concessione medesima se la retrocessione al Comune avviene nell'anno solare di concessione, diminuita di 1/20 dell'importo predetto per ogni anno successivo o frazione di esso.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 62

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi Titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni (99 anni), in misura pari a 1/198 della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Trova applicazione il comma 2 dell'articolo 61.

- per concessioni di durata inferiore a 36.160 giorni (99 anni), trova applicazione l'articolo 61.

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 54, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi Titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 36.160 giorni (99 anni), in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. Trova applicazione l'articolo 61, comma 2.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni (99 anni) o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'articolo 54, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti, fermo restando che ai rinuncianti non spetta alcun rimborso.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 36.160 giorni (99 anni) nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Articolo 66

Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 56, comma 3;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 58, comma 1 e 2;
 - e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 60 o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi Titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 67

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto che l'ha determinata, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
- 2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino stato della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
- 3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi Titolo.
- 4. Successivamente il comune dispone per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 68

Estinzione

- 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del articolo 55 del presente Regolamento, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi Titolo.

Capo IV
Campo Monumentale nel cimitero di San Vito

Articolo 69

Norme speciali per il Campo Monumentale nel Cimitero urbano di San Vito

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 9, la concessione di aree o manufatti sepolcrali nel Campo Monumentale nel Cimitero urbano di San Vito può, con l'atto di determinazione delle tariffe od altro atto di indirizzo adottato a termini dell'articolo 107, comma 1 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, essere regolata in modo specializzato, fermo restando il principio della durata a tempo determinato in misura non eccedente il massimo e le disposizioni relative al diritto di utilizzo delle sepolture private.
2. Le concessioni presenti nel Campo Monumentale, preesistenti all'efficacia del Regolamento comunale approvato con deliberazione podestarile n. 1108 in data 16 gennaio 1935 quali tali risultanti da regolare atto di concessione, continuano ad essere utilizzate sulla base dell'atto di concessione e, in difetto di indicazioni, trovano applicazione gli articoli 98 e 102.
3. Le sepolture comunque presenti nel Campo Monumentale da epoca precedente a quella individuata al comma precedente, ma per le quali non risulti regolare atto di concessione da parte del Comune, possono richiedere il riconoscimento della titolarità a termini degli articoli sopra citati oppure, in qualsiasi tempo, mediante atto giurisdizionale che dichiari la sussistenza di tale Titolo e le persone che ne sono investite. Il riconoscimento effettuato a termini degli articoli sopra citati od il provvedimento giurisdizionale tengono luogo all'atto di concessione.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 70

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2 Per l'esecuzione di tali lavori e per la resa di servizi è istituito presso il Comune, e dallo stesso regolamentato, l'Albo dei soggetti privati autorizzati ad operare nei cimiteri. Il Comune regola altresì i permessi di accesso al cimitero di terzi per lo svolgimento di lavori o servizi.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al precedente comma è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria se trattasi di ditta di cui ai commi precedenti.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 47 a 49 in quanto compatibili.
7. Per l'istruttoria amministrativa al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, il richiedente deve provvedere al preventivo versamento delle somme stabilite in tariffa.

Articolo 71

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento edilizio e gli atti conseguenti saranno sottoscritti dal Dirigente competente o da un suo delegato.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 12 posti per cassette di resti ossei o per urne cinerarie.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve costituire pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cimitero e comunque sempre nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco.
8. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni

riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 72

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a Titolo di deposito cauzionale pari a 1/10 del valore della concessione quale risultante dalle tariffe in vigore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 73

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio di Polizia Mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e di ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 74

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da eventuali cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 75

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 76

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere i lavori delle costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 77

Vigilanza

1. Il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per quanto di sua competenza, avvalendosi ove necessario di personale tecnico, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 72.

Articolo 78

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria le violazioni accertate.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto altresì:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro e sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a Titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare e, come tale, perseguita.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a misure informative-preventive in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta secondo quanto disposto dal documento di valutazione dei rischi e dei rischi di mansione nonché dei Protocolli sanitari.

Capo II **Imprese pompe funebri**

Articolo 79

Funzioni - Requisiti, licenze ed autorizzazioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - assistere le famiglie in lutto nello svolgimento delle incombenze del caso anche presso gli uffici comunali;
 - effettuare il trasporto di salme fuori dal territorio comunale.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza prescritta dall'articolo 115 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, devono essere della prescritta autorizzazione o titoli di esercizio all'attività commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari, nonché delle altre autorizzazioni, licenze o titoli, comunque denominati, previsti per l'esercizio di specifiche attività.

Articolo 80

Divieti

1. Alle imprese è fatto divieto di:
 - a) contrattare le proprie prestazioni al di fuori della sede risultante dall'autorizzazione di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, salvo il caso in cui ciò non sia richiesto dai familiari con atto scritto e, comunque od anche se richiesto dai familiari, con l'esclusione degli ospedali, case e altri luoghi di cura o di riposo, servizi mortuari di dette o depositi di osservazione ed obitorio o altri luoghi consimili;
 - b) procurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - c) sostare negli Uffici e nei locali del Comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma (depositi di osservazione, obitori, servizi mortuari di ospedali, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, e simili, siano essi pubblici che privati) oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di accrescere l'offerta delle prestazioni;
 - d) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 81

Ente gestore del servizio

1. Il Comune di Udine assicura il Servizio pubblico locale a domanda individuale di illuminazione votiva nei cimiteri cittadini.

Articolo 82

Abbonamento - durata

1. La durata dell'abbonamento è coincidente con il periodo di sepoltura reale o residua, salvo disdetta da parte dell'utente, a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
2. L'importo della prima rata d'abbonamento è compensativa della quota una-tantum a fondo perduto per l'installazione di primo impianto ed adduzione di energia elettrica e di tanti dodicesimi di quota d'abbonamento calcolata in base al valore del canone annuo, per i mesi rimanenti al completamento dell'anno solare.

Articolo 83

Forniture

1. Nel canone di abbonamento sono comprese le spese per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade, la vigilanza della rete.
2. L'abbonamento decorre dall'01/01 al 31/12 di ogni anno.

Articolo 84

Interruzioni per ripristino condizioni di sicurezza degli impianti

1. L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.

Articolo 85

Interruzioni per cause esterne

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'Ente fornitrice di energia elettrica e per guasti o danni causati da forza Maggiore. L'abbonato non avrà pertanto diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.

Articolo 86

Divieti

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale rimanendo nella facoltà dell'Amministrazione Comunale anche la sospensione del servizio.
3. Gli impianti devono essere eseguiti esclusivamente dal personale del Servizio cimiteriale o da ditte dallo stesso formalmente autorizzate.

Articolo 87

Scadenza

1. L'abbonamento si intende valido per tutta la durata della concessione cimiteriale e anche del

regolare periodo di inumazione al termine del quale scadrà anche l'abbonamento.

Articolo 88

Modalità di pagamento

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall'interessato a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di riscossione indicato dall'Amministrazione Comunale nei 30 giorni successivi alla data di emissione del documento contabile.
2. Se entro il termine predetto l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento della rata, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione intendendo l'abbonamento revocato ad ogni effetto.
3. Il ripristino potrà essere accordato dopo il pagamento delle spese di allacciamento e delle rate dovute e non pagate.

Articolo 89

Modalità di recesso

1. Gli utenti che intendono recedere dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio Cimiteriale del Comune di Udine o darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro il 30 Settembre di ciascun esercizio.
2. Il recesso si intende comunque, valido per l'anno successivo. Il canone versato non sarà rimborsato.

Articolo 90

Tariffe

1. Il valore relativo al contributo per spese di impianto ed adduzione energia elettrica nonché il canone annuo di esercizio verrà determinato secondo le tariffe approvate dal competente Organo comunale.
2. I lavori di carattere straordinario di marmista, pittore, decoratore ecc. sono a carico dell'abbonato.

Articolo 91

1. Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente e che abbia la prevista autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, le spese sono a carico dell'abbonato stesso.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

Articolo 92 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata dal Piano Regolatore Cimiteriale apposita zona detta "dei Benemeriti", in cui il Consiglio comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

Articolo 93 Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un Registro delle sepolture, denominato anche "Catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il Registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione nel Catasto Cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 94 Annotazioni nel catasto cimiteriale

1. Sul Catasto Cimiteriale viene annotato l'uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si dovesse verificare.

2. Il Catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari almeno nel caso di concessioni rilasciate a partire dal 01/04/1999; per le concessioni rilasciate prima del termine predetto, saranno indicate le notizie per quanto conosciute;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 95 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. L'Ufficio preposto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli 93 e 94.

Articolo 96
Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici del Servizio Cimiteriale è tenuto, se del caso con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'Anagrafe cimiteriale.
2. Sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 95, vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 93 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 97
Scadenziario delle concessioni

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto l'Elenco delle concessioni, recante l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per la liberazione la sepoltura.

Capo II
Norme transitorie e disposizioni finali

Articolo 98
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di 365 giorni (1 anno) dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 57 hanno decorrenza a partire da 365 giorni (1 anno) dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'articolo 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 1.096 giorni (3 anni) dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
7. Le disposizioni dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5, nonché degli articoli 45 e 46 trovano applicazione dall'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della Legge 30 Marzo 2001, n. 130, se successiva all'efficacia del presente Regolamento, salvo quanto espressamente previsto dagli articoli 44, commi 7 e 8 e 45, commi 4 e 5.

Art.98 bis
Funzioni di controllo

1. La funzione di controllo sulle attività di cui al presente Regolamento spetta al servizio di Polizia Mortuaria che, ove necessario, potrà avvalersi della collaborazione della Polizia comunale.

Articolo 99

Cautele

1. La richiesta di servizi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.), di concessioni (aree, loculi, nicchie, ecc.), di apposizione (di croci, lapidi, busti, ecc.) o di costruzione (di edicole, monumenti, ecc.), s'intende avanzata in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e con il loro preventivo consenso, senza alcun coinvolgimento da parte del Comune.
2. Le controversie tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'Amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento dell'accordo fra le parti o all'intervento di una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Le eventuali spese derivanti od in connessione alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 100

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, spetta al Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o a un suo delegato, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o a un suo delegato.

Articolo 101

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 102

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni in essere prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli del Comune né può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto deve corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da Atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 davanti al notaio. In tal caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria conoscenza, anche quella che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune dovrà dar atto con proprio provvedimento, che sarà comunicato al richiedente, agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale dovrà essere conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 103

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse dei carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990, possono essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che questi rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro 365 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 104

Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo che non trovino applicazione le disposizioni degli articoli 344 o 358, comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni o l'art. 107 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Sono fatte salve le violazioni che abbiano rilevanza penale.

Articolo 105

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

INDICE

ABBREVIAZIONI	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	3
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Articolo 1 Finalità del regolamento</i>	3
<i>Articolo 2 Oggetto del regolamento</i>	3
<i>Articolo 3 Competenze</i>	3
<i>Articolo 4 Responsabilità</i>	3
<i>Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento</i>	4
<i>Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico</i>	4
CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	5
<i>Articolo 7 Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti</i>	5
CAPO III FERETRI	5
<i>Articolo 8 Deposizione della salma nel feretro</i>	5
<i>Articolo 9 Verifica e chiusura feretri</i>	6
<i>Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri</i>	6
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI	6
<i>Articolo 11 Definizione ed esercizio del trasporto funebre</i>	6
<i>Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza</i>	7
<i>Articolo 13 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali</i>	8
<i>Articolo 14 Trasporti gratuiti e a pagamento</i>	9
<i>Articolo 15 Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento</i>	9
<i>Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento</i>	9
<i>Articolo 17 Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento</i>	10
<i>Articolo 18 Dotazione organica e dei mezzi</i>	10
<i>Articolo 19 Autorizzazione al singolo trasporto funebre</i>	11
<i>Articolo 20 Effettuazione del trasporto funebre, autofunebri</i>	12
<i>Articolo 21 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	12
<i>Articolo 22 Trasporti all'estero o dall'estero</i>	12
<i>Articolo 23 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio</i>	13
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	14
CAPO I CIMITERI	14
<i>Articolo 24 Elenco cimiteri</i>	14
<i>Articolo 25 Disposizioni generali - Vigilanza</i>	14
<i>Articolo 26 Reparti speciali nel cimitero</i>	14
<i>Articolo 27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i>	15
<i>Articolo 28 Ammissione nei cimiteri di frazione</i>	15
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	16
<i>Articolo 29 Disposizioni generali</i>	16
<i>Articolo 30 Piano regolatore cimiteriale</i>	16
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE	17
<i>Articolo 31 Inumazione</i>	17
<i>Articolo 32 Cippo</i>	17
<i>Articolo 33 Tumulazione</i>	18

<i>Articolo 34 Deposito provvisorio</i>	18
CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
<i>Articolo 35 Esumazioni ordinarie</i>	18
<i>Articolo 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	19
<i>Articolo 37 Esumazione straordinaria</i>	19
<i>Articolo 38 Estumulazioni</i>	19
<i>Articolo 39 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento</i>	20
<i>Articolo 40 Oggetti da recuperare</i>	20
<i>Articolo 41 Disponibilità dei materiali</i>	20
CAPO V CREMAZIONE	21
<i>Articolo 42 Crematorio</i>	21
<i>Articolo 42 bis Creazione</i>	21
<i>Articolo 43 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione</i>	21
<i>Articolo 44 Urne cinerarie</i>	21
<i>Articolo 45 Dispersione delle ceneri</i>	22
<i>Articolo 46 Creazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate</i>	22
CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI	23
<i>Articolo 47 Orario</i>	23
<i>Articolo 48 Disciplina dell'ingresso</i>	23
<i>Articolo 49 Divieti speciali</i>	23
<i>Articolo 50 Riti funebri</i>	24
<i>Articolo 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni</i>	24
<i>Articolo 52 Fiori e piante ornamentali</i>	24
<i>Articolo 53 Materiali ornamentali</i>	25
TITOLO III - CONCESSIONI	26
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	26
<i>Articolo 54 Sepulture private</i>	26
<i>Articolo 55 Durata delle concessioni</i>	27
<i>Articolo 56 Modalità di concessione</i>	27
<i>Articolo 57 Uso delle sepolture private</i>	27
<i>Articolo 58 Manutenzione, canone periodico, affrancazione</i>	28
<i>Articolo 59 Costruzione delle opere - Termini</i>	29
CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	29
<i>Articolo 60 Divisione, Subentri</i>	29
<i>Articolo 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni (99 anni)</i>	30
<i>Articolo 62 Rinuncia a concessione di aree libere</i>	30
<i>Articolo 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</i>	31
<i>Articolo 64 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni (99 anni) o perpetua</i>	31
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	31
<i>Articolo 65 Revoca</i>	31
<i>Articolo 66 Decadenza</i>	31
<i>Articolo 67 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	32
<i>Articolo 68 Estinzione</i>	32
CAPO IV CAMPO MONUMENTALE NEL CIMITERO DI SAN VITO	33
<i>Articolo 69 Norme speciali per il Campo Monumentale nel Cimitero urbano di San Vito</i>	33
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	34
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI	34
<i>Articolo 70 Accesso al cimitero</i>	34
<i>Articolo 71 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</i>	34
<i>Articolo 72 Responsabilità - Deposito cauzionale</i>	35

<i>Articolo 73 Recinzione aree - Materiali di scavo</i>	35
<i>Articolo 74 Introduzione e deposito di materiali</i>	35
<i>Articolo 75 Orario di lavoro</i>	35
<i>Articolo 76 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti</i>	36
<i>Articolo 77 Vigilanza</i>	36
<i>Articolo 78 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i>	36
CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI	37
<i>Articolo 79 Funzioni - Requisiti, licenze ed autorizzazioni</i>	37
<i>Articolo 80 Divieti</i>	37
TITOLO V - ILLUMINAZIONE VOTIVA	38
<i>Articolo 81 Ente gestore del servizio</i>	38
<i>Articolo 82 Abbonamento - durata</i>	38
<i>Articolo 83 Forniture</i>	38
<i>Articolo 84 Interruzioni per ripristino condizioni di sicurezza degli impianti</i>	38
<i>Articolo 85 Interruzioni per cause esterne</i>	38
<i>Articolo 86 Divieti</i>	38
<i>Articolo 87 Scadenza</i>	38
<i>Articolo 88 Modalità di pagamento</i>	39
<i>Articolo 89 Modalità di recesso</i>	39
<i>Articolo 90 Tariffe</i>	39
<i>Articolo 91</i>	39
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	40
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE	40
<i>Articolo 92 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti</i>	40
<i>Articolo 93 Catasto cimiteriale e registrazioni</i>	40
<i>Articolo 94 Annotazioni nel catasto cimiteriale</i>	40
<i>Articolo 95 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	40
<i>Articolo 96 Schedario dei defunti</i>	41
<i>Articolo 97 Scadenziario delle concessioni</i>	41
CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	41
<i>Articolo 98 Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	41
<i>Art.98 bis Funzioni di controllo</i>	41
<i>Articolo 99 Cautele</i>	42
<i>Articolo 100 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria</i>	42
<i>Articolo 101 Concessioni pregresse</i>	42
<i>Articolo 102 Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio</i>	42
<i>Articolo 103 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria</i>	43
<i>Articolo 104 Sanzioni</i>	43
<i>Articolo 105 Rinvio</i>	43